



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO
Provincia di Benevento

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 9 del 3 febbraio 2010

INDICE

TITOLO I • CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 - Consiglio comunale</i>	7
<i>Art. 2 - Interpretazione del Regolamento del Consiglio comunale</i>	7
<i>Art. 3 - Sede delle adunanze</i>	7

CAPO II: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>Art. 4 - Elezione del Presidente del Consiglio comunale</i>	8
<i>Art. 5 - Compiti del Presidente del Consiglio comunale</i>	8
<i>Art. 6 - Dimissioni o cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio comunale</i>	8

CAPO III: GRUPPI CONSILIARI

<i>Art. 7 - Costituzione dei gruppi consiliari</i>	9
<i>Art. 8 - Capigruppo</i>	9
<i>Art. 9 - Prerogative dei gruppi</i>	9
<i>Art. 10 - Conferenza dei capigruppo</i>	9

CAPO IV: COMMISSIONI CONSILIARI

<i>Art. 11 - Commissioni consiliari permanenti</i>	10
<i>Art. 12 - Nomine delle Commissioni consiliari</i>	10
<i>Art. 13 - Compiti delle Commissioni consiliari</i>	10
<i>Art. 14 - Convocazione e funzionamento delle Commissioni</i>	11
<i>Art. 15 - Verbali delle sedute</i>	11
<i>Art. 16 - Dimissioni, decadenza o sostituzione dei membri delle Commissioni</i>	11
<i>Art. 17 - Commissioni speciali</i>	11
<i>Art. 18 - Commissioni d'indagine</i>	11

TITOLO II • CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I: PREROGATIVE E DIRITTI

<i>Art. 19 - Diritto d'iniziativa</i>	12
<i>Art. 20 - Richiesta di convocazione</i>	12
<i>Art. 21 - Interrogazioni</i>	12
<i>Art. 22 - Interpellanze</i>	13
<i>Art. 23 - Mozioni</i>	14

<i>Art. 24 - Espressioni di sentimenti</i>	14
<i>Art. 25 - Informazione ed accesso</i>	14

TITOLO III • FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I: CONVOCAZIONE

<i>Art. 26 - Competenza</i>	15
<i>Art. 27 - Avviso di convocazione</i>	15
<i>Art. 28 - Ordine del giorno</i>	16
<i>Art. 29 - Deposito degli atti</i>	16

CAPO II: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

<i>Art. 30 - Pubblicità delle sedute</i>	16
<i>Art. 31 - Partecipazione alle adunanze</i>	17
<i>Art. 32 - Astensione obbligatoria</i>	17
<i>Art. 33 - Ordine dei lavori</i>	17
<i>Art. 34 - Verifica del numero legale</i>	18
<i>Art. 35 - Adunanze di prima convocazione</i>	18
<i>Art. 36 - Adunanze di seconda convocazione</i>	18
<i>Art. 37 - Discussione</i>	19
<i>Art. 38 - Mozione d'ordine</i>	20
<i>Art. 39 - Questioni pregiudiziale e sospensiva</i>	20
<i>Art. 40 - Fatto personale</i>	21

CAPO III: VOTAZIONI

<i>Art. 41 - Modalità generali</i>	21
<i>Art. 42 - votazione palese</i>	22
<i>Art. 43 - Appello nominale</i>	22
<i>Art. 44 - votazione segreta</i>	22
<i>Art. 45 - Esito della votazione</i>	22

CAPO IV: DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

<i>Art. 46 - Comportamento dei Consiglieri</i>	23
<i>Art. 47 - Comportamento del pubblico</i>	23
<i>Art. 48 - Scioglimento dell'adunanza</i>	24

CAPO V: DELIBERAZIONI E VERBALI

<i>Art. 49 - Deliberazioni</i>	24
<i>Art. 50 - La partecipazione del Segretario alle adunanze</i>	24
<i>Art. 51 - Verbale dell'adunanza: deposito, rettifica, approvazione</i>	24

TITOLO IV • INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO UNICO: MODALITÀ DI ESERCIZIO

<i>Art. 52 - Funzioni di indirizzo</i>	25
<i>Art. 53 - Funzioni di controllo</i>	25
<i>Art. 54 - Rapporti con Revisore dei conti</i>	25
<i>Art. 55 - Rapporti con il Difensore civico</i>	26

TITOLO V • NOMINE

CAPO UNICO: CRITERI E PROCEDURE DI NOMINA

<i>Art. 56 - Nomina di rappresentanti</i>	26
---	----

TITOLO VI • NORME FINALI

CAPO UNICO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

<i>Art. 57 - Approvazione del Regolamento</i>	26
<i>Art. 58 - Entrata in vigore</i>	26

TITOLO I – CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della comunità di San Salvatore Telesino (Bn).
2. Organo del Comune, ne determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.
3. Le sue competenze sono determinate dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.
4. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale, udito il parere del Segretario comunale.

Art. 2 - Interpretazione del Regolamento del Consiglio comunale

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle prerogative dell'Organo e dei suoi componenti.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio comunale incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica, e sottopone la stessa, munita del parere di regolarità tecnica del Segretario, nel più breve tempo possibile, al Consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'Ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio comunale. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere con propria decisione motivata le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente aggiorna la seduta ad altra data, oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 3.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente e in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale, in un'apposita sala.
2. La parte principale della sala consiliare è riservata ai componenti del Consiglio ed al personale di segreteria addetto all'assistenza dell'Organo. Parte della sala è aperta all'accesso del pubblico ed a disposizione degli organi di informazione, onde consentire il miglior esercizio della loro attività.
3. Il Presidente può disporre, in via eccezionale e per motivi particolari, che l'adunanza del Consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale.

4. La sede dell'adunanza deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza del Consiglio all'esterno della sede viene esposta la Bandiera della Unione Europea e la Bandiera dello Stato Italiano, eventualmente quella del Comune.

CAPO II – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 – Elezione del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nella prima seduta del Consiglio comunale con votazione segreta, a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei Consiglieri assegnati. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il Consigliere più anziano di età.
2. Subito dopo l'elezione il Presidente del Consiglio assume immediatamente la carica nel corso della medesima seduta.
3. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo e Presidente di Commissione consiliare.
4. Il Presidente del Consiglio resta in carica per una durata pari a quella del Consiglio comunale.

Art. 5 – Compiti del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela le prerogative, assicura lo svolgimento delle funzioni affidate al medesimo dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e, ispirandosi a criteri di imparzialità, interviene a tutela delle prerogative del Consiglio e dei suoi componenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e controlla il rispetto dei tempi della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 6 – Dimissioni o cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio comunale

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale sono presentate personalmente dall'interessato al protocollo del Comune con nota sottoscritta, non necessitano di presa d'atto e sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo e da tale data sono irrevocabili.
2. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, esse sono attestate nel verbale della seduta e sono immediatamente efficaci. L'adunanza può proseguire sotto la presidenza del Consigliere anziano.
3. Alla prima riunione successiva, da convocare comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, si procederà alla elezione di un nuovo Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio può essere revocato su mozione di sfiducia motivata proposta da almeno due quinti dei membri del Consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alla nuova elezione.

CAPO III – GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 – Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno n. 3 (tre) membri.
3. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
6. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un Gruppo Misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo Misto e del nominativo del Capogruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio da parte dei consiglieri interessati.

Art. 8 - Capigruppo

1. I gruppi consiliari provvedono, entro dieci giorni dalla loro formazione, alla nomina del Capogruppo.
2. Negli stessi termini provvedono alla comunicazione al Presidente dell'avvenuta nomina del Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età del gruppo.

Art. 9 - Prerogative dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari sono garantite le attrezzature, i locali ed i servizi idonei a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni.

Art. 10 - Conferenza dei capigruppo

1. È istituita, a carattere consultivo, la conferenza dei Capigruppo, la quale riveste la funzione di affrontare e discutere questioni di ordine generale che saranno successivamente sottoposte ad approvazione da parte dell'Organo consiliare. Il Presidente del Consiglio può sottoporre inoltre all'esame della conferenza questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale.
2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Può riunirsi, anche in modo

informale, sia preliminarmente alle adunanze, sia nel corso delle medesime, ove il Presidente ne ravvisi la necessità.

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11 – Commissioni consiliari permanenti

1. Per realizzare una migliore organizzazione dell'attività del Consiglio comunale e per un più approfondito esame dei singoli argomenti, vengono istituite le Commissioni consiliari permanenti, con funzioni consultive.
2. Gli ambiti di competenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono determinati dal Consiglio contestualmente alla loro nomina che avviene all'inizio del mandato amministrativo.
3. Le Commissioni consiliari si scioglieranno automaticamente in seguito alla cessazione, per qualsiasi causa, del Consiglio comunale che le ha nominate.
4. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, in conformità a quanto stabilito dall'art. 38, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 12 – Nomine delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari vengono nominate dal Consiglio comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, e sono composte secondo criteri di proporzionalità e rappresentanza dei Gruppi consiliari.
2. Le Commissioni sono presiedute da un proprio componente, eletto dal Consiglio comunale nella stessa seduta in cui si procede alla nomina delle Commissioni stesse.
3. I Consiglieri comunali che siano anche componenti della Giunta possono essere nominati membri delle Commissioni, poiché in questo caso essi partecipano nella loro qualità di Consigliere comunale. Il Sindaco e gli altri componenti della Giunta che non siano membri delle Commissioni partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni.

Art. 13 – Compiti delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta nonché, dei Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Le Commissioni consiliari possono procedere ad udienze conoscitive, nel corso delle quali le persone o i rappresentanti degli Enti che siano stati invitati dalla Commissione o che, avendo chiesto di essere sentiti ne abbiano avuto assenso, relazionano esclusivamente in merito all'oggetto in discussione.
3. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
4. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia di cui all'art. 11 del presente Regolamento, hanno il compito di: a) esaminare ed approfondire, in sede referente, le più rilevanti questioni di interesse dell'Amministrazione loro assegnate dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale o dal Sindaco; b) svolgere, di propria iniziativa, un esame di controllo su materie e argomenti di particolare interesse per la comunità, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio comunale;

Art. 14 – Convocazione e funzionamento delle Commissioni

1. La Commissione consiliare è convocata e presieduta dal suo Presidente o, in sua vece dal Consigliere anziano membro della Commissione. La convocazione è disposta con avviso scritto da recapitarsi a tutti i componenti con un congruo anticipo, e comunque almeno 48 ore prima; la convocazione può essere effettuata anche con modalità elettroniche.
2. Della convocazione è data notizia al Sindaco, al Presidente del Consiglio e agli Assessori.
3. Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'Ordine del giorno di argomenti rientranti nella competenza della medesima.
4. La riunione della Commissione è valida qualora sia presente almeno la metà dei componenti.

Art. 15 – Verbali delle sedute

1. Delle sedute della Commissione sono redatti, ad opera del Segretario designato dal Presidente della Commissione fra i componenti della stessa, i verbali sotto forma di resoconto sommario.
2. Ciascun componente della Commissione ha facoltà di fare verbalizzare integralmente sue eventuali dichiarazioni.
3. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, ed è raccolto in un apposito registro.
4. I Commissari possono procedere all'eventuale correzione dei sommari dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.
5. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmessi al Sindaco e al Presidente del Consiglio perché, secondo il contenuto delle decisioni, provveda a dar corso alle conseguenti procedure.

Art. 16 – Dimissioni, decadenza o sostituzione dei membri delle Commissioni

1. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento, che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa altro rappresentante ed il Consiglio comunale ne ratifica la sostituzione.

Art. 17 – Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, oltre alle Commissioni permanenti di cui sopra, può istituire Commissioni speciali su specifici temi ed argomenti indicati dal Consiglio stesso nella delibera di costituzione, che ne determina la composizione, la durata ed i poteri.

Art. 18 – Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Ogni Commissione d'indagine è composta da tre consiglieri, di cui due designati dalla maggioranza ed uno, che assume la veste di Presidente, designato dalle minoranze consiliari. L'oggetto, l'ambito, il termine di conclusione dei lavori ed il Presidente della Commissione d'indagine sono determinati nella delibera istitutiva.

3. Le Commissioni d'indagine hanno accesso senza limitazione alcuna a tutti gli atti e i documenti, anche riservati, oggetto dell'indagine, che le sono messi a disposizione dal Segretario Comunale su richiesta del Presidente della Commissione.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del Segretario Generale, dei Responsabili degli Uffici e servizi e dei dipendenti, dei Rappresentanti del Comune in altri enti e organismi.
5. Le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
7. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente della Commissione al Segretario Generale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

TITOLO II – CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – PREROGATIVE E DIRITTI

Art. 19 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento i consiglieri possono, in particolare: a) richiedere la convocazione del Consiglio; b) modificare le proposte sottoposte all'esame del Consiglio; c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni oltre che espressioni di sentimento; d) presentare la mozione di sfiducia; e) accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

Art. 20 - Richiesta di convocazione

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 (venti) giorni, inserendo all'Ordine del giorno gli argomenti richiesti, come previsto da art. 39 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La richiesta, indirizzata al Presidente in forma scritta, è presentata al protocollo generale del Comune.
3. Il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno dell'avvenuta registrazione.

Art. 21 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, in forma scritta, rivolta al Sindaco o alla Giunta per ottenere informazioni sulla verità o la sussistenza di un fatto determinato, o per co-

noscere se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione in ordine ad una determinata questione.

2. I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio o per iscritto. In quest'ultimo caso il termine è quello stabilito dall'art. 43 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'Ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio comunale.
4. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore di competenza, alla presenza dell'interrogante.
5. Uno dei Consiglieri interroganti può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno; l'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi che, di regola è il primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
7. Alla replica dell'interrogante può seguire a chiusura un breve intervento dell'interrogato. Gli altri Consiglieri non possono intervenire sull'argomento.
8. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può presentare più di una interrogazione.

Art. 22 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda formulata al Sindaco e/o alla Giunta comunale, per iscritto, circa i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o stanno per essere adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni inerenti a materie di competenza del Comune.
2. Le interpellanze devono essere iscritte all'Ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio comunale.
3. Su di essa possono intervenire per una sola volta un Consigliere per ciascun gruppo e l'interpellante, per un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti.
4. Il Sindaco o un Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo, in un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti.
5. Il Presidente può a sua discrezione disporre che distinte interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
6. L'interpellante, o il primo firmatario se l'interpellanza è sottoscritta da più Consiglieri, ha diritto di esprimersi sulla risposta ricevuta, dichiarandosi soddisfatto o non soddisfatto ed esprimendo le relative motivazioni entro il tempo massimo di 5 (cinque) minuti.
7. L'interpellante può richiedere, trasformando l'interpellanza in mozione, che sulla stessa si esprima l'intero Consiglio.
8. Il Consiglio voterà se deliberare subito o se rinviare la mozione al Consiglio successivo.
9. Ciascun Consigliere non potrà presentare più di una interpellanza per ogni seduta consiliare.

Art. 23 - Mozioni

1. La mozione consiste in un proposta di risoluzione, ovvero in una richiesta concreta di deliberazione diretta a sollecitare od impegnare l'Amministrazione comunale su un determinato argomento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
2. Essa è presentata per iscritto e firmata. Può essere presentata da ciascun Consigliere al Presidente del Consiglio durante lo svolgimento della seduta.
3. Se la mozione riguarda un argomento già iscritto all'Ordine del giorno del Consiglio, viene messa immediatamente in votazione. Se invece riguarda un argomento non iscritto all'Ordine del giorno, essa viene messa in discussione e in votazione in occasione della seduta consiliare successiva.
4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti su ciascuno dei quali ha luogo una votazione. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione e gli eventuali emendamenti vengono sottoposti a votazione.
5. La mozione può sempre essere ritirata.
6. È facoltà del Presidente far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.
7. I tempi della discussione sono gli stessi previsti all'art. 37.
8. Il Consiglio, su richiesta del Presidente ed a maggioranza dei Consiglieri presenti, può decidere di non procedere alla discussione ed alla votazione di quelle mozioni che trattino argomenti non rilevanti per l'Amministrazione comunale o che siano irrilevanti, sconvenienti o inopportuni.

Art. 24 - Espressioni di sentimenti

1. Sono ammesse manifestazioni di sentimento su problemi specifici di interesse locale, nazionale, internazionale, nel numero massimo di una per Consigliere. Devono essere presentate al protocollo generale per iscritto entro le ore 12 del giorno antecedente il Consiglio comunale, se questo è previsto per un lunedì dovranno essere presentate entro le ore 12 del venerdì antecedente.
2. I tempi di discussione saranno i seguenti: 5 (cinque) minuti per chi presenta l'espressione di sentimento. Può intervenire un Consigliere per ciascun gruppo per un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti. L'intervento conclusivo del Sindaco non dovrà eccedere i 5 (cinque) minuti.

Art. 25 - Informazione ed accesso

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali le informazioni e la documentazione in loro possesso ed hanno diritto di consultazione degli atti relativi agli argomenti oggetto del Consiglio.
2. Le prerogative di cui al comma 1 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato di Consigliere.
3. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 26 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente del Consiglio comunale, alla cui esclusiva responsabilità competono la determinazione della data dell'adunanza e dell'orario di svolgimento, nonché la compilazione dell'Ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione del Consiglio compete al Consigliere anziano.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Rappresentante territoriale del Governo - Prefetto.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'Ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
5. Nessuna richiesta può essere presa in considerazione qualora riguardi un argomento già trattato e prima che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla trattazione stessa.
6. Il termine di cui al comma 4 decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

Art. 27 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno.
2. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi.
3. L'avviso di convocazione è consegnato dal personale incaricato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza se trattasi di seduta ordinaria o 3 (tre) giorni prima se trattasi di seduta straordinaria. Ciascun Consigliere comunale dovrà obbligatoriamente eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. In caso di urgenza il termine per la consegna dell'avviso di convocazione è ridotto a 24 ore.
5. In caso di urgenza possono essere iscritti all'Ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.
6. La comunicazione dell'avviso di convocazione è affissa, nei termini stabiliti dai commi 2, 3 e 4, all'Albo Pretorio del Comune e nelle bacheche poste sul territorio comunale.
7. Gli argomenti devono essere precisati in modo da renderne chiaro il loro contenuto.

Art. 28 - Ordine del giorno

1. L'Ordine del giorno riporta in maniera concisa, ma tale da consentire una precisa comprensione, l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del Consiglio;
2. La determinazione degli argomenti già pervenuti da inserire all'O.d.G. competono al Presidente del Consiglio comunale o a chi lo sostituisce.
3. Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dello Statuto e degli altri Regolamenti, sono ordinati secondo il seguente schema: a) Comunicazioni del Presidente; b) Interrogazioni ed interpellanze; c) Espressioni di sentimento d) Mozioni; e) Proposte di deliberazioni.

Art. 29 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale 48 (quarantotto) ore prima della seduta del Consiglio.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'Ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
3. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Comune.

CAPO II – SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 30 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.
2. È possibile la registrazione delle adunanze pubbliche, in misura totale o parziale a mezzo videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, al fine di garantire il diritto di cronaca, da parte degli organi di informazione, anche locali, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Qualora vengano iscritti all'Ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il Consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
4. Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando, in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone.
5. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Presidente, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione.
6. Ove nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 4, il Consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata.
7. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
8. Durante la seduta riservata può restare in aula, oltre al Segretario comunale, il personale addetto all'assistenza dell'Organo, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 31 - Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché sia presa nota a verbale.
4. Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.

Art. 32 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero del coniuge.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge e di parenti o affini sino al quarto grado.
3. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari Enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
4. Gli Assessori, ovvero i componenti dell'organo consiliare, obbligati ad astenersi dalla discussione e dalla votazione ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 33 - Ordine dei lavori

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'Ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di uno o più consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il Consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, senza discussione.
2. Il proponente di un argomento iscritto all'Ordine del giorno può richiederne il ritiro o il rinvio ad altra seduta, motivando la proposta. Sulla questione decide il Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'Ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni: a) proposte volte a manifestare l'orientamento del Consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio; b) comunicazioni urgenti del Presidente, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia.
4. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di un'adunanza sono iscritti con precedenza all'Ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 34 - Verifica del numero legale

1. Entro quindici minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre la seduta ed invita il Segretario ad effettuare l'appello nominale.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine, ciascun Consigliere può invitare il Segretario a procedere all'appello. Se i consiglieri presenti non raggiungono il numero necessario per rendere valida la seduta, l'adunanza è dichiarata deserta ed il Segretario ne stende il processo verbale, indicando i nominativi degli intervenuti.
3. Nel corso della seduta ciascun Consigliere può chiedere al Presidente che prima della votazione sull'argomento in discussione sia accertata la sussistenza del numero legale. Ove il medesimo non risulti raggiunto, la seduta è dichiarata deserta.
4. L'art.38 del D.Lgs. n. 267/2000 indica la competenza del presente Regolamento per il numero di Consiglieri necessari per la validità della seduta.

Art. 35 - Adunanze di prima convocazione

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Essa risulta valida in presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Dopo l'appello effettuato con esito positivo all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 35, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.
3. Nel caso in cui dall'appello risulti un numero di consiglieri inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da un minimo di 5 ad un massimo di 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 36 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima, fa seguito, per ogni argomento iscritto all'Ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale. Essa risulta valida alla presenza di almeno 7 (sette) consiglieri, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio.

4. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. In tale caso gli argomenti vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'Ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'Ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 37 - Discussione

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno è effettuata: a) dal Presidente, dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla Giunta; b) dal Consigliere capogruppo proponente o dal primo firmatario se l'argomento è proposto da uno o più consiglieri. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, in entrambi i casi previa votazione in forma palese da parte dell'Organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'Ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Presidente, ovvero ciascun Consigliere, se da questi autorizzato, può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'Ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio dei quali si sia avuta notizia a seduta iniziata.
4. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, che può essere presentata come previsto dal comma 1 e che dovrà essere svolta nel tempo di 5 (cinque) minuti, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire. Hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per presentare mozioni d'ordine, questioni pregiudiziali e questioni sospensive.
5. Nella trattazione dello stesso argomento (dibattito) dovranno essere rispettati i seguenti tempi: ciascun Consigliere può intervenire sull'argomento per esprimere il suo pensiero per una sola volta e per non più di 5 (cinque) minuti.

6. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 10 (dieci) minuti complessivi ciascuno.
7. Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dichiarata chiusa la discussione, il Capogruppo o Consigliere delegato da ciascun gruppo ha facoltà di esprimere la dichiarazione di voto. I Consiglieri dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di 3 (tre) minuti.
8. La dichiarazione di voto rappresenta e contiene sinteticamente le conclusioni che si sono tratte in seguito alla discussione e si sostanzia nella manifestazione dell'orientamento che il gruppo consiliare assumerà in sede di votazione, accompagnata da una sintetica motivazione; essa non può consistere in un prolungamento del primo intervento, né può contenere affermazioni necessitanti di replica.
9. Nel caso in cui un Consigliere, in sede di dichiarazione di voto, contravvenga alle presenti disposizioni, il Presidente lo richiama all'ordine e gli interdice immediatamente la parola.
10. Il Presidente del Consiglio potrà autorizzare interventi di durata maggiore per discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al Bilancio preventivo, al Rendiconto della gestione, nonché al Piano Urbanistico comunale e per particolari argomenti complessi e rilevanti.

Art. 38 - Mozione d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine; il tempo previsto per l'illustrazione della mozione è di 3 (tre) minuti.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.
3. Il Consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi. Sul contenuto della mozione decide il Presidente.

Art. 39 - Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione su una proposta di deliberazione o prima della votazione finale ciascun Consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata, in un tempo non eccedente i 3 (tre) minuti, che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi un Consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di 3 (tre) minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 40 - Fatto personale

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del Consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Se il Consigliere chiede la parola per fatto personale, decide al riguardo il Presidente. Nel caso in cui il Consigliere persista dopo la pronuncia negativa del Presidente, la decisione è rimessa al Consiglio senza discussione e con votazione palese. Il Consigliere che ha ottenuto il diritto di parola per fatto personale, precisa le sue motivazioni entro il limite di 5 (cinque) minuti. È possibile, a discrezione del Presidente, una replica dei soli Consiglieri chiamati in causa che non potrà superare il limite massimo di 5 (cinque) minuti.

CAPO III - VOTAZIONI

Art. 41 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente, assistito dal Segretario e da tre scrutatori almeno uno dei quali appartenente a gruppo di minoranza.
3. Ciascun argomento iscritto all'Ordine del giorno comporta distinta votazione; le questioni pregiudiziali e sospensive vengono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento, a seconda del momento in cui sono state sollevate.
4. Sono consentite le proposte di emendamento da presentare durante la seduta. Ove le stesse necessitano del parere di regolarità tecnica o contabile la proposta di emendamento deve essere depositata almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta.
5. Le proposte di emendamento ammesse, tenuto conto del comma precedente, sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono, secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi.
6. Il testo conseguente all'approvazione di uno o più emendamenti viene sottoposto a votazione conclusiva nella sua globalità, a meno che il proponente ne chieda il ritiro, giudicando gli emendamenti apportati tali da pregiudicare la natura e le finalità dell'atto originario.
7. Gli atti di natura regolamentare, e comunque suddivisi in articoli, possono essere sottoposti alla votazione su singoli articoli prima della votazione finale su proposta del Presidente o di un gruppo consiliare.
8. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 42 - votazione palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari, o che intendono astenersi.
3. Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del Segretario comunale, il Presidente proclama il risultato.
4. Qualora venga richiesta anche da un solo Consigliere, qualsiasi votazione è soggetta a controprova purché tale richiesta avvenga immediatamente dopo il suo svolgimento.

Art. 43 - Appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando tale procedura è prescritta dalla legge o dallo Statuto, o in tal senso si è pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri.
2. L'appello è effettuato dal Segretario comunale. I Consiglieri rispondono ad alta voce ed il loro voto è annotato a verbale. Il risultato è proclamato dal Presidente.

Art. 44 - votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede. Le modalità di svolgimento garantiscono a ciascun Consigliere la segretezza del voto.
2. Nei casi in cui la legge o lo Statuto stabiliscono che tra gli eletti debba esservi una rappresentanza della minoranza, i Consiglieri votano o una proposta complessiva di nomi che tenga conto di tale criterio di suddivisione, o un numero limitato di nominativi; in quest'ultimo caso sono eletti coloro che, nei rispettivi schieramenti, riportano il maggior numero dei voti.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare nel verbale.
4. A seguito delle votazioni, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il Segretario comunale coadiuvato da tre scrutatori scelti dal Presidente prima delle operazioni di voto. In caso di irregolarità, o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il risultato del voto e i nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio dal Presidente.

Art. 45 - Esito della votazione

1. Eccettuati i casi, previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali siano richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato, ogni deliberazione del Consiglio comunale è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio presenti e votanti.
2. I Consiglieri presenti in aula che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata eventualmente richiesta, la proposta non è approvata.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 46 - Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Presidente. Ottenutala, parlano in piedi e dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. Non sono consentiti dialoghi tra i Consiglieri. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del Regolamento.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentita la trattazione di argomenti estranei all'Ordine del giorno o parlare in nome di Consiglieri assenti. Ove ciò si verifichi, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.
5. Nel corso della discussione i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico amministrativo.
6. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi. Non sono consentite imputazioni di mala intenzione.
7. Se un Consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il Presidente lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il Presidente interdice la parola al Consigliere fino al termine della discussione. Se il Consigliere continua l'azione di disturbo gli viene inflitta, a verbale, una nota di biasimo.
8. Ulteriori disturbi al normale svolgimento dei lavori consiliari potranno comportare l'allontanamento del Consigliere stesso dall'aula.

Art. 47 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentito qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca con le funzioni del Consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei Consiglieri.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi dell'opera della Polizia municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente, o dopo che sia stata tolta la seduta.
4. Quando una o più persone arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il Presidente, dopo averle diffidate verbalmente, ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

Art. 48 - Scioglimento dell'adunanza

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Presidente, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il Presidente dichiara sospesa la riunione.
2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Presidente, sentito il parere dei capi-gruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che il Consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

CAPO V – DELIBERAZIONI E VERBALI

Art. 49 - Deliberazioni

1. La volontà del Consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo. Il voto sulle mozioni dà origine a risoluzioni ed Ordini del giorno.
2. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti, ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un Consigliere ne chieda la lettura parziale o integrale.
3. Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo, con l'assistenza del Segretario comunale, nel corso del procedimento deliberativo. In sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale.
4. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
5. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
6. Secondo i principi dell'autotutela, il Consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art. 50 - La partecipazione del Segretario alle adunanze

1. Il Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da altri funzionari, prende parte alle adunanze del Consiglio ed esercita le funzioni di segreteria del medesimo; partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire, ovvero se richiesto, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Egli coadiuva il Presidente nell'interpretazione del Regolamento consiliare, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.
3. Cura, sotto la propria responsabilità, la redazione dei verbali delle sedute.

Art. 51 - Verbale dell'adunanza: deposito, rettifica, approvazione

1. Il verbale consiste nel resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Per ogni argo-

mento riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei Consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei Consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione, omette i particolari riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.

2. Gli interventi integrali svolti nel corso della discussione possono essere conservati su nastro magnetico e su CD ed eccezionalmente inseriti a verbale riportando sinteticamente i concetti espressi da ciascun Consigliere, quando gli interessati ne fanno esplicita richiesta.
3. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i Consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale attraverso consegna di un testo scritto al Segretario comunale.
4. I nastri magnetici e i CD dei verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del dipendente dell'Ufficio segreteria indicato dal Segretario comunale e, su richiesta, messi a disposizione dei Consiglieri per l'ascolto.

TITOLO IV – INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO UNICO – MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 52 - Funzioni di indirizzo

1. Nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio comunale ha competenza diretta ed esclusiva.
2. Organo di indirizzo politico amministrativo, il Consiglio esercita le proprie competenze mediante l'adozione di atti fondamentali, attraverso i quali determina la programmazione generale e settoriale, reperisce e destina le risorse, promuove l'attività degli altri organi, indirizza l'attività comunale verso l'attuazione del programma.
3. Al momento della definizione degli indirizzi in materia di nomine e designazioni, o quando ne ravvisi la necessità, il Consiglio esprime il proprio indirizzo per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi associativi o societari.

Art. 53 - Funzioni di controllo

1. Il Consiglio vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati.

Art. 54 - Rapporti con Revisore dei conti

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il Consiglio si avvale della collaborazione del Revisore dei conti, il quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. Il Revisore dei conti, se richiesto, partecipa alla seduta del Consiglio dedicata all'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo, con diritto di parola e per rispondere ad eventuali quesiti presentati dai Consiglieri.

Art. 55 - Rapporti con il Difensore civico

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il Consiglio può avvalersi, qualora lo ritenga necessario, anche della collaborazione del Difensore civico, nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle convenzioni in essere con lo stesso.

TITOLO V – NOMINE

CAPO UNICO – CRITERI E PROCEDURE DI NOMINA

Art. 56 - Nomina di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte dei rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni.
2. Sulla base delle norme di legge e degli indirizzi di cui al comma 1, il Consiglio procede alla nomina di rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni, qualora ciò sia espressamente riservato dalla legge alla competenza consiliare.

TITOLO VI – NORME FINALI

CAPO UNICO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La stessa procedura è applicata per apportare al Regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 58 - Entrata in vigore

1. Considerati gli artt. 124 e 134 del T.U. 267/2000, così come modificati dalla Legge costituzionale 3/2001, il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio unitamente all'atto deliberativo di approvazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia.

